




**CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

PROT. 8653 DEL 03-09-2008

TIPO: PARTENZA



UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA  
DEGLI ORDINI TERRITORIALI PO-357/08

Spett.le Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
di REGGIO EMILIA

In relazione alla richiesta pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 25/07/2008 si precisa quanto segue.

L'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia chiede se, in relazione alla pubblicazione ed alla comunicazione dell'Albo, sia obbligatorio pubblicare e diffondere il dato dell'iscritto relativo alla sospensione dall'esercizio della professione. Chiede altresì di conoscere le modalità con le quali deve essere correttamente indicata l'esistenza del provvedimento disciplinare.

Come è noto, la tenuta dell'Albo costituisce la funzione fondamentale dell'Ordine professionale. Tale funzione è, al tempo stesso, una delle ragioni storiche dell'esistenza degli Ordini nonché dell'attrazione dell'intera materia nell'ambito pubblicistico.

Nel nostro ordinamento l'Albo professionale assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale, cd. "funzione di certazione", nel senso che attesta pubblicamente l'esistenza in capo all'iscritto di determinati requisiti richiesti dalla legge (titolo di studio, superamento dell'esame di Stato, condotta irreprendibile.....) per l'esercizio della professione. Si realizza così una forma di pubblicità permanente finalizzata a garantire la collettività e gli utenti, ulteriormente rafforzata dagli obblighi di revisione periodica dell'Albo posti in capo ad ogni Consiglio.

Con particolare riguardo al regime di pubblicità dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, l'art. 34 del D. Lgs. n. 139/2005 ne elenca il contenuto necessario e, al fine di assicurarne la piena conoscibilità da parte di chiunque, prescrive la comunicazione dei dati ivi contenuti al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al presidente della Corte di Appello, ai Presidenti dei Tribunali del distretto competente per territorio nonché agli altri Consigli dell'Ordine.

Tenuto conto che l'articolo non include l'indicazione della posizione disciplinare tra i contenuti obbligatori, è necessario coordinare le norme ordinamentali che disciplinano il regime di pubblicità

dell'Albo con le norme poste dal legislatore in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, cd. Codice della Privacy).

Già prima dell'emanazione del D. Lgs. n. 196/2003 il Garante per la protezione dei dati personali si era espresso ripetutamente nel senso di consentire la pubblicità di *“provvedimenti che implicano modifiche allo status di iscritto all'albo quale quello di sospensione dall'esercizio della professione”*. Ciò in applicazione del *“regime di piena conoscibilità dell'albo, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all'albo”* (Risposta del Garante al Collegio dei Geometri di Vicenza, 16/06/1999).

Ancora, con un ulteriore provvedimento, l'Autorità ribadisce tale impostazione sottolineando che la ratio sottesa alla pubblicità degli albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni *“ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi anch'essi soggetti ad un regime di ampia conoscibilità”* (Decisione 29 marzo 2001 sul ricorso presentato da un iscritto nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Milano).

Questa consolidata interpretazione, come è noto, è stata formalizzata nell'art. 61 del Codice della Privacy, il quale - in materia di comunicazione e diffusione dei dati inseriti nell'Albo professionale - sancisce espressamente che *“può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione”*. Naturalmente, resta fermo il principio di cui all'art. 19, commi 2 e 3, in base ai quali ogni comunicazione e diffusione di tali dati deve sempre essere prevista da norme di legge o di regolamento o, in mancanza, deve rendersi necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

In conclusione, si ritiene che l'Ordine debba garantire ai terzi la pubblicità e la conoscibilità dell'esistenza della sospensione a carico degli iscritti quale elemento ulteriore dell'Albo, in quanto modificativo dello status dell'interessato. In merito alle possibili soluzioni da utilizzare per rendere pubblico il dato, si sottolinea la discrezionalità dell'Ordine nell'adottare le modalità e le forme più appropriate in relazione al tipo di destinatario dell'informazione (privato, ente pubblico), alla modalità di pubblicazione (comunicazione agli enti ex art. 34 D.Lgs. n. 139/2005, rivista di categoria, sito istituzionale), alla periodicità dell'aggiornamento e a tutti gli altri elementi rilevanti. Ciò, sempre nel rispetto dei principi generali posti in materia di trattamento dei dati, quali i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza, correttezza e a tutti gli altri richiamati nel D. lgs. n. 196/2003.


In merito alla seconda richiesta, volta a conoscere quali siano i dati da riportare nell'annotazione, si fa riferimento ai criteri enunciati all'interno della citata Decisione del 29/03/2001. In quest'occasione l'Autorità garante - ribadendo la liceità della diffusione della nota della sospensione a carico di un iscritto tramite la rivista di categoria - ha ulteriormente specificato la portata del principio posto, affermando *“il diritto dell'interessato ad un'informazione corretta e completa, pure in riferimento ad eventuali sviluppi favorevoli per quest'ultimo emergenti anche a seguito di contestazione”* (si vedano

anche Provv. 25/09/2002 e la Relazione annuale del 28/04/2004). Sulla scorta di tali criteri, si ritiene che l'informazione debba ricomprendere la durata della sanzione comminata e che debba essere prontamente aggiornata, con particolare riguardo al verificarsi di eventuali sviluppi favorevoli per l'iscritto. A tale ultimo proposito, si raccomanda di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'informazione più corretta ed aggiornata possibile. Ad esempio, nel caso in cui la nota della sospensione sia inserita all'interno di una pubblicazione cartacea distribuita agli iscritti con cadenza annuale, si dovrebbe aver cura di specificare che il dato è riferito al momento della stampa ed indicare inoltre quali saranno le modalità di comunicazione o di consultazione degli aggiornamenti successivi.

Con i migliori saluti

Roma, 1 settembre 2008

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Morano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Morano', is written over the typed name of the Director General.